

VERBALE DI ACCORDO

DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA EX ART. 22 D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

Oggi 6 aprile 2020, con modalità telematiche, si sono riuniti:

Mango Italia S.r.L., con sede legale in Milano, Vicolo Santa Maria alla Porta n. 1, P.IVA e C.F. 04996900967, (di seguito, "**Mango**" o la "**Società**"), rappresentata da Maria Erika Fantova Bernard quale procuratrice speciale della Società e da Debora Bettacchini, assistita dal Dott. Giovanni Piero Malvasi e dagli Avv.ti Roberta Russo e Milena Gryszkiewicz

FILCAMS-CGIL, nella persona di Vanessa Caccерini

FISASCAT-CISL, nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS, nella persona di Paolo Proietti (di seguito, congiuntamente le "**OO.SS.**")

(di seguito la Società e le OO.SS., le "**Parti**")

Premesso che:

- (i) Mango è società esercente attività di commercio di articoli di abbigliamento ed applica ai propri dipendenti il CCNL Commercio (Confcommercio);
- (ii) in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intero territorio italiano, la Società ha dapprima ridotto sensibilmente l'attività e, in conseguenza dell'entrata in vigore del DPCM 11 marzo 2020, ha disposto la chiusura degli *store* della Società presenti sull'intero territorio nazionale a far data dal 12 marzo 2020. Anche le attività dell'ufficio di Milano e del personale che opera sul territorio con responsabilità di supervisione dei punti vendita sono state sospese, rimanendo di fatto attiva solo una funzione di presidio e di coordinamento con le strutture del gruppo di riferimento affidata al *Country Manager*;
- (iii) in ragione del predetto contesto, con comunicazione del 26 marzo 2020, la Società ha informato le OO.SS. della necessità di richiedere la collocazione in cassa integrazione guadagni in deroga ("**CIGD**") per n. 386 dipendenti operanti presso gli *store* e l'ufficio di Milano (come meglio dettagliati nell'allegato B della comunicazione) in conseguenza della emergenza epidemiologica CODIV-19;
- (iv) in data 3 aprile 2020 e in data odierna, le Parti hanno effettuato l'esame congiunto, addivenendo al seguente accordo (di seguito "**Accordo**").

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale ed imprevedibile situazione sopra descritta, la Società richiederà l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga di cui all'art. 22, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, con le seguenti modalità:
 - (a) il ricorso alla CIGD riguarderà n. 386 lavoratori, come meglio dettagliato nell'Allegato A al presente Accordo ("**Lavoratori**"), che verranno sospesi in CIGD sino a zero ore e/o con riduzione oraria;
 - (b) il ricorso alla CIGD è previsto per un massimo di 9 settimane, anche non consecutive, con decorrenza dal 1° marzo (salvo quanto *infra* precisato) ("**Periodo di CIGD**");
 - (c) le ore di fabbisogno di CIGD sono puntualmente indicate nell'ambito dell'Allegato A al presente Accordo;
 - (d) per gli *store* siti nell'ambito del territorio della Regione Toscana – in conformità dell'Accordo Quadro del 18 marzo 2020 - le sospensioni in CIGD sono previste nel periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 (per un massimo di 63 giorni);
 - (e) per gli *store* siti nell'ambito del territorio della Regione Puglia – in conformità dell'Accordo Quadro del 20 marzo 2020 – le sospensioni in CIGD sono previste nel periodo dal 1° marzo 2020 al 23 agosto 2020;
 - (f) per gli *store* siti nell'ambito del territorio della Regione Sardegna – in conformità dell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020 – le sospensioni in CIGD sono previste nel periodo dal 1° marzo 2020 al 23 agosto 2020;
 - (g) per gli *store* siti nell'ambito del territorio della Regione Piemonte – in conformità dell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020 – la domanda di CIGD riguarderà, in fase di prima presentazione, 5 settimane,

- restando comunque confermata la necessità di un accesso per un periodo complessivo massimo di 9 settimane (pari a 63 giornate di calendario);
- (h) per gli *store* siti nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna – in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e dall'art. 3 del Decreto del 24 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – il ricorso alla CIGD sarà richiesto per un massimo di 13 settimane.
2. In relazione a quanto convenuto al punto 1 che precede, le Parti precisano che qualora gli Accordi Quadro tra le singole Regioni/Province Autonome e le Parti sociali (stipulati e in fase di stipulazione) ovvero le istruzioni inerenti le modalità di presentazione della domanda in fase di definizione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prevedessero decorrenze diverse e limiti di durata della prestazione inferiori a quelli indicati nel presente Accordo, le relative domande di concessione saranno presentate dalla Società ai fini dell'ottenimento del massimo del trattamento di integrazione salariale previsto da ciascun Accordo Quadro condivisa la necessità di uno strumento di supporto al reddito più ampio possibile per fronteggiare l'emergenza Covid-19.
3. Al fine dell'accesso alla CIGD, le Parti si danno reciprocamente atto che:
- (i) alla data odierna, la Società non è beneficiaria di alcun ammortizzatore sociale;
 - (ii) con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 e circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l'Inps ha confermato l'accesso al trattamento di CIGD per le aziende che, avendo diritto alla sola CIGS, non possono accedere ad alcun ammortizzatore ordinario con causale "Covid-19 nazionale";
 - (iii) la Società è esclusa dal campo di applicazione dei trattamenti di cui all'art. 19 D.L. n. 18/2020 e dalle prestazioni dei Fondi di Solidarietà di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 148/2015, in quanto è inquadrata nel settore commercio con oltre 50 dipendenti e non può accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale in considerazione del fatto che in relazione agli eventi correlati all'emergenza epidemiologica Covid – 19 non sussistono i requisiti e le condizioni di accesso e le causali di intervento della CIGS.
4. In conformità all'art. 22, comma 6, D.L. n. 18/2020, la Società non anticiperà ai Lavoratori sospesi in CIGD il pagamento del trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze retributive, il quale sarà, pertanto, corrisposto direttamente dall'Inps.
5. Con la firma del presente Accordo, le Parti si danno atto di aver positivamente concluso la procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 22 D.L. del 17 marzo 2020 n. 18.

Letto, confermato e sottoscritto

per Mango Italia S.r.l.

MANGO ITALIA, S.R.L. SOCIETÀ UNIPERSONALE
 Vicolo Santa Maria alla Porta n. 1 - 20123 Milano
 Capitale sociale: 10.366.000 €
 Partita IVA: IT03098900967
 Codice fiscale: 04996900967
 Codice Imprese: 04996900967
 R.E.A. n. 189983



per la Filcams-Cgil

Roberto M. Cappuccini
 Roberto M. Cappuccini

per la Fisascat-Cisl

Paolo Proietti
 Paolo Proietti

per la Uiltucs